Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 30-06-2021 **COPIA**

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA TARI

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

Ricci Lorenzo	Presente in videoconferenza	ROSINI MARCO	Presente in videoconferenza
CAVALLUCCI PAOLO	Presente in videoconferenza	PIETRINI GIUSEPPE	Presente in videoconferenza
SASSOLI DARIO	Presente in videoconferenza	BARTOLINI LORENZO	Assente
CHIANUCCI ROSETTA	Presente in videoconferenza	AGOSTINI KATIA	Presente in videoconferenza
BORRI ANDREA	Presente in videoconferenza	SESTINI MASSIMILIANO	Assente
INNOCENTI MORENO	Assente	GAMBINERI CHRISTIAN	Assente
RUSSO CIRO	Presente in videoconferenza		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Risultato della votazione:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 1

Presiede l'adunanza **Lorenzo Ricci**
Assiste il segretario comunale **ORNELLA ROSSI**

incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA TARI**

VISTA la proposta n. 26 del 23-06-2021, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità tecnica sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da BURCHINI MARIA TERESA per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità contabile;

CON la seguente votazione:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 1;

Il CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il Sindaco Lorenzo Ricci: Se non ci sono interventi si passa al punto n.2 all'ordine del giorno, io credo che i punti n. 2, 3 e 4 potranno essere discussi insieme, chiaramente poi la votazione andrà fatta separatamente, però la discussione riguarda sempre il discorso della TARI e del PEF, pertanto si può trattare in un unico argomento.
Presa d'atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 ai fini della TARI 2021 elaborato dall'autorità di ambito. Per quanto riguarda questo punto, prima di passare la parola al dott. Gabriele Cerofolini che ci esporrà la parte tecnica relativa al discorso del piano economico finanziario fatto da Ato Rifiuti Toscana Sud Est, volevo fare un intervento relativamente alla posizione politica da parte di questa maggioranza relativamente al piano economico finanziario. Visto che Arera ha stabilito un aumento spropositato delle tariffe del PEF che per il nostro comune di aggira intorno al 5,5% e per la quale sia il nostro sia altri comuni il 17 maggio all'assemblea Ato non abbiamo approvato con il nostro voto, anche se le tariffe sono passate; io personalmente mi sono astenuto e assieme ad altri comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena abbiamo fatto un atto congiunto tramite un avvocato per il quale facciamo ricorso contro questo provvedimento perché per il nostro comune siamo in un aumento che è all'incirca intorno ai 30.000 euro. Questa amministrazione, apprendendo una notizia del genere e avendo fortunatamente un tesoretto dovuto al fondone Covid che avevamo da parte, abbiamo deciso di non mettere nelle bollette dei cittadini questo aumento, così i cittadini privati, le partite Iva e le aziende non riceveranno aumenti, anzi le aziende riceveranno delle riduzioni rispetto allo scorso anno. Penso di avervi detto tutto in maniera riassuntiva, Gabriele ve ne parlerà in maniera tecnica, spero di aver fatto cosa gradita a tutto il consiglio comunale non avendo intaccato niente nelle tasche dei cittadini, che credo sia la cosa più importante. Passo la parola a Gabriele

Gabriele Cerofolini: Buonasera a tutti, siccome ci sono tre punti all'ordine del giorno che riguardano la TARI ritengo opportuno fare un minimo di valutazione tecnica. Innanzitutto il primo punto riguarda il PEF, piano economico finanziario, che è l'insieme dei costi del servizio della TARI, che per la prima volta non è determinato dal Comune bensì l'Ato. Infatti è stato introdotto il metodo dell'Arera, autorità per l'energia e l'ambiente, che ha comportato modalità del tutto nuove per determinare i costi del servizio, da un punto di vista pratico succede questo: mentre fino al 2029 era il comune che aveva l'ultima parola e poteva dire l'ultima sui costi totali del servizio aumentando o riducendo i suoi, ora invece succede l'opposto, il Comune è il primo anello della catena, comunica i suoi costi alle autorità successive, in particolare Arera e Ato Toscana che formano i costi complessivi, e come noi purtroppo prevedevamo nonostante il tempo di Covid, questo ha comportato per il comune di Castel Focognano un aumento del 5,60% dei costi, cioè 31.000 euro di maggiori costi che il comune di Castel Focognano

dovrebbe richiedere ai suoi cittadini. Fortunatamente il comune aveva un residuo del fondone statale, il fondo cioè che lo Stato aveva concesso per neutralizzare la crisi economica Covid del 2020 e questo fondo può essere utilizzato per coprire, neutralizzare una parte di questo aumento. Il fondone va distinto, esiste un tesoretto del Comune non utilizzato e una cifra del 2021 di circa 34-35.000 euro che lo Stato dice essere destinato solo alle attività produttive. In sostanza cosa fa il Comune, e qui si passa anche al secondo punto che è quello delle tariffe, il Comune per quanto riguarda le utenze non domestiche, le attività produttive, riesce non solo a neutralizzare questo aumento che deriva dal piano finanziario, ma addirittura ad abbattere le bollette della maggior parte delle utenze non domestiche; quanto dico utenze non domestiche intendo la maggior parte proprio perché è stata fatta una scelta non solo da noi ma ci è stata dettata anche dal legislatore quando ci ha detto che le utenze da agevolare sono quelle che sono state chiuse o comunque che hanno sofferto l'emergenza Covid, quindi noi abbiamo fatto una riesamina delle varie categorie delle utenze non domestiche sottraendone alcune dai benefici, in particolare sono state sottratte, cioè non ricadono all'interno dei benefici, gli uffici pubblici e privati, gli studi legali, le banche, le assicurazioni e anche i supermercati e negozi di alimentari, perché si tratta di attività che anche durante l'emergenza sono rimaste aperte e hanno lavorato, a differenza delle attività produttive che hanno sofferto la crisi economica legata e causata dal Covid. Questo per quando riguarda le attività produttive e le utenze non domestiche in generale il Comune di Castel Focognano riesce non solo a neutralizzare gli aumenti proposti e dettati da Ato ma anche a ridurre le bollette. Per quanto riguarda le utenze domestiche il comune, grazie al residuo del tesoretto del fondone 2020 applicato alle utenze domestiche riesce a neutralizzarlo, si tratta di una neutralizzazione che in alcuni casi è totale, si tratta nella maggior parte di utenze che riceveranno nel 2021 una bolletta uguale o leggermente inferiore, o, solo in alcuni casi, leggermente superiore a quella del 2020, perché purtroppo l'aumento non è del tutto lineare ma si tratta di un aumento che cresce al crescere dei componenti del nucleo familiare, però diciamo parlando in linea generale il Comune riesce a neutralizzare questo aumento che altrimenti sarebbe pesante in tempi di Covid, soprattutto per le famiglie. Questo per quanto riguarda le nostre tariffe, noi abbiamo poi deliberato che le scadenze della riscossione della TARI, per le quali siamo allineati con l'Unione dei Comuni di cui facciamo parte, saranno tre le rate come al solito, la prima il 30 settembre, la seconda il 30 novembre e la terza andrà al 28 febbraio 2022, con la possibilità di pagare in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata. Quindi anche come scadenze veniamo incontro ai nostri cittadini perché in buona sostanza fino al 30 novembre se uno vuol pagare in un'unica soluzione noi non richiediamo niente.
Oltre alle delibere del PEF, che è stato contestato dal Comune che si accinge a prestare ricorso, e alle tariffe, abbiamo anche un'altra delibera che è l'integrazione del regolamento della TARI, anche perché è un'esigenza venuta fuori che è stata imposta dalla normativa europea comunitaria che fa venir meno la privativa del servizio pubblico per quanto riguarda il servizio di smaltimento dei rifiuti. In buona sostanza la normativa comunitaria dice che dev'essere favorito l'espletamento del servizio in regime di concorrenza, questo comporta che non deve essere necessariamente il Comune l'unico interlocutore che effettua il servizio e che fa pagare le bollette ai cittadini, ma le ditte, le utenze non domestiche, possono rivolgersi anche ad operatori privati, ovviamente pagandoli, e in questo modo la normativa europea incentiva e legittima il regime della libera concorrenza. Quindi questo comporta che dal prossimo anno le ditte eventualmente potranno anche decidere di uscire dal servizio pubblico, cioè potranno scrivere al comune che non intendono più avvalersi del servizio offerto ma che ricorrono a operatori privati, quindi dobbiamo un po' regolamentarlo perché la paura come al solito è quella di un abuso, quindi noi dobbiamo mettere una serie di norme nel regolamento che ci consentano di far sì che l'uscita da parte di eventuali operatori economici, che può essere esercitata dal prossimo anno, non sia solo un'uscita annunciata, perché il timore è quello che un operatore comunichi di voler uscire dal servizio e poi continui a conferire i rifiuti nei nostri cassonetti, e la cosa sarebbe oltremodo dannosa per il comune perché da una parte ci sarebbe una perdita di gettito con questi minori utenti del servizio e dall'altra ci sarebbe un costo di smaltimento pressocché invariato, quindi il comune attraverso questo regolamento adottato da tutti i comuni dell'Unione in maniera uniforme, mette dei paletti in modo da poter regolamentare le eventuali fuoriuscite che devono essere consentite agli operatori economici dal servizio pubblico, e soprattutto di poterci dare la possibilità di controllare che sia un'uscita effettiva. Un'altra norma che riguarda il regolamento è quella che le ditte, oltre a poter esercitare la possibilità della fuoriuscita dal servizio pubblico possono anche per legge, su d.lgs. del 2021, poter essere escluse dalla tassazione tutte le parti delle attività produttive dove vengono prodotti rifiuti speciali, e questo è un altro problema; questo regolamento riguarda marginalmente le famiglie, riguarda principalmente le attività produttive perché una

ditta oltre a decidere di poter uscire dal 2022 dal servizio pubblico, può chiedere la detassazione totale di quelle aree, siano esse attività di produzione siano essi magazzini funzionalmente collegati alle attività produttive. Prima il Comune aveva la possibilità di assimilare una parte dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e portarli via, ora questa possibilità non è più consentita, andrà attuata nel prossimo anno una revisione delle superfici delle ditte soggette a tassazione; noi sotto questo aspetto siamo abbastanza tutelati, perché nel regolamento che avevamo e che confermiamo nelle modifiche che facciamo ora abbiamo anche delle percentuali forfettarie di tassazione delle ditte, ad esempio una ditta che ha mille metri di capannone finora non ha mai pagato sui mille metri ma aveva una detassazione che andava dal 20 al 40% a seconda della attività esercitata, comunque per le ditte e anche per il comune il 2022 sarà un anno di novità, perché le ditte possono uscire dal servizio pubblico e pagare solo una piccola parte della tariffa che pagano attualmente, la parte fissa, e poi possono chiedere di rivedere le superfici soggette a tassazione, e questo sarà anche nostro interesse. Questo regolamento interviene per questi aspetti, oltre che per raccogliere le agevolazioni che ha illustrato prima il Sindaco che riguardano la TARI del 2021 per le utenze domestiche e non domestiche.
Questo è più o meno quello che riguarda i tre aspetti, il regolamento è una necessità giuridica di legge, tant'è vero che lo schema di regolamento che è stato attuato è univoco in tutti e sette i comuni dell'Unione che fanno parte del servizio delle entrate tributarie; per quanto riguarda le nostre tariffe abbiamo la fortuna in ambito locale, limitatamente a quest'anno, di poterle neutralizzare per le famiglie e di poterle ridurre grazie al fondone statale per le imprese, è chiaro però che così facendo il 2022 sarà un anno con una serie di punti interrogativi, per il comune e per i cittadini, perché da un lato le agevolazioni che ci sono quest'anno non è detto che ci siano il prossimo anno, e soprattutto per le ditte si prospettano nuovi scenari. Io penso di aver detto tutto, se qualcuno avesse qualche domanda io sono qui.
Il Sindaco Lorenzo Ricci: Volevo sottolineare il fatto, come ho detto prima, che noi abbiamo deciso con altri venti comuni di tutto il comprensorio di fare questo ricorso, che alle casse comunali costa solo 60 euro, che può darsi che non porti nessun tipo di profitto ma almeno facciamo vedere che il nostro comune si è attivato nel contestare qualcosa che non riteniamo congruo. Se c'è qualcuno che vuole intervenire ne ha la facoltà.

Il consigliere Ciro Russo: Trovo abbastanza favorevole quello che avete fatto come Amministrazione nel reperire i soldi per gravare il meno possibile alle famiglie e alle aziende con quello che sta accadendo, trovo meno bello quello che sta accadendo alle Amministrazioni come siamo noi che ci dobbiamo accontentare di quello che ci danno con un aumento del 5,6% non è sicuramente una cosa positiva in questo periodo di Covid e di crisi che c'è nelle famiglie e nel mondo del lavoro. L'unico appunto è questo, vorrei votare a favore per quello che fa il Comune di Castel Focognano ma vorrei votare contro quello che è stato fatto nei confronti delle amministrazioni, stiamo subendo delle cose che non possiamo nemmeno rimodulare o recriminare se non con un ricorso che non sappiamo neanche come andrà a finire, così come non sappiamo se l'anno prossimo questi fondi andranno a supportare questi aumenti saranno disponibili per le famiglie e le aziende; comunque andrà a finire, prima o poi, in un aumento per quello che saranno i costi di gestione per l'Amministrazione ma soprattutto per i cittadini stessi. Non voglio aggiungere altro, vi dico bravi perché avete trovato questi soldi da poter gestire, ma allo stesso tempo dico no perché come il Sindaco si è astenuto nelle sedi assieme ad altri comuni, anch'io dico no in tal senso, sposo appieno il calcolo di tutta questa cosa, perché 31.000 euro sono bei soldi anche per una piccola realtà come Rassina.

Il Sindaco Lorenzo Ricci:
Si pone in votazione il punto n.3 all'ordine del giorno, modifica del regolamento della TARI, chi vota contro? **Chi si astiene? Russo. Gli altri tutti favorevoli.**
Questo è un regolamento pertanto non ha bisogno dell'immediata esecutività.

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2015 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione C.C. n. 12 del 30/04/2016;

VISTA la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che "*A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*".

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2020 si è provveduto a integrare e confermare la validità del Regolamento TARI, approvato e modificato con gli atti surrichiamati;

PRESO ATTO che con lo stesso atto consiliare n. 35/2020 si è integrato il Regolamento TARI con l'inserimento dell'art. 43 "Disposizione transitoria per l'anno 2020", relativa all'agevolazione covid 2019;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021. Si riportano di seguito le varie disposizioni governative emanate a partire dall'ottobre 2020;

- il DPCM 13 ottobre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, ha posto le seguenti restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero:

a) divieto di gare e competizioni e di tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;

b) sospensione di tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali

assimilati, all'aperto a al chiuso;

c) le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli previsti;

d) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo);

e) resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;

- che con DPCM 18 ottobre 2020 è stato ulteriormente stabilito:

- le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite solo dalle 5 fino alle ore 24, se il consumo avviene ai tavoli, se il consumo non è previsto ai tavoli la somministrazione è permessa solo fino alle ore 18.00;

a) sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali (compresi quelli di contatto) e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni sportive nazionali;

b) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite fino alle ore 21.00;

c) sono vietate le sagre e le fiere di comunità;

d) sono sospese le attività convegnistiche o congressuali;

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:
  - la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  - la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  - la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
  - la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono conmodalità a distanza;
  - la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
  - la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
  - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate

nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;

- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre.
- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

PRESO ATTO inoltre che

a) il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 ha previsto:

– l'estensione dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;

- all'art. 2 bis che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del terzo settore;

b) il DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 3 marzo al 6 aprile, ha previsto le seguenti misure:

– nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti contagio generali e i protocolli di settore;

– restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi);

– nelle zone rosse dal 6 marzo è prevista la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e le elementari;

– nelle zone arancioni e gialle i presidenti di Regione potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica: nelle zone in cui abbiano adottato misure più stringenti per via delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni oppure nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;

– nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo inoltre si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala;

– restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici;

– relativamente alle attività commerciali, in tutte le zone è eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18.00 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto;

– nelle zone rosse sono chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici;

c) il D.L. 52 del 22/04/2021 prevede

– dal 26 in zona gialla è consentita l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, a pranzo e a cena;

– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, e in ulteriori locali ovvero spazi anche all'aperto, sono svolti nel rispetto della distanza interpersonale;

– dal 26 aprile in zona gialla è concesso lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre dal 15 maggio 2021, in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto dal 1° giugno;

– dal 15 giugno in zona gialla è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere e dal 1° luglio lo svolgimento dei convegni e dei congressi;

– dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici

e di divertimento

CONSIDERATO che il territorio casentinese è stato dal gennaio 2021 interessato all'applicazione delle disposizioni relative sia alle zone gialle, che a quelle arancioni che – per circa un mese – rosse;

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

PRESO ATTO altresì che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:
"*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*"

PRESO ATTO che la rilevanza delle restrizioni imposte sia in via diretta che in forma indiretta alla piena operatività di numerose categorie di attività produttive presenti sul territorio comunale, già dagli ultimi mesi dell'anno 2020 e tuttora in parte sussistenti, ha contribuito in modo rilevante

- alla riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico provenienti da dette categorie, a fronte di una sostanziale invarianza da parte di altre categorie produttive e di un incremento dei conferimenti derivanti dalle utenze domestiche;

- ad una decisa contrazione complessiva del fatturato e del reddito generato da taluni settori produttivi (turismo, commercio ed in parte industria e artigianato), come segnalato dalle analisi macroeconomiche dalle quali si desume una significativa riduzione del PIL originato in tali settori;

CONSIDERATO che nel contesto sinteticamente descritto occorre introdurre un regime agevolativo emergenziale e temporalmente limitato al corrente anno a favore delle categorie TARI interessate dai fenomeni ambientali e macroeconomici sinteticamente descritti;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*";

RICORDATO che nell'anno 2020 nel vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti è stato inserito un articolo specifico riguardante le agevolazioni COVID-19;

RITENUTO di dover deliberare una norma applicabile per il solo anno 2021 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale conseguentemente al protrarsi della situazione pandemica anche nel corrente anno 2021, in attuazione dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 6 del DL n. 73/2021, al fine di precostituire le condizioni per il riconoscimento di idonee agevolazioni a favore delle specifiche categorie di attività danneggiate dei provvedimento governativi e regionali necessitati dalla condizione da pandemia da Covid-19;

CONSIDERATO di dover doverosamente ancorare il sistema agevolatorio ai provvedimenti restrittivi imposti dal livello statale e regionale graduando le riduzioni riconosciute al livello di "effetto dannoso" prodottosi in via diretta ed indiretta a carico delle attività economiche, avendo a riferimento anche la presumibile riduzione di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche ricomprese nelle categorie definite dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso Regolamento comunale della tassa sui rifiuti;

RITENUTO, in tal senso inserire la seguente dizione come comma 2 dell'art. 43 ter del Regolamento TARI:

2 Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione dell'intero tributo pari al 29,40% per tutte le categorie di utenze non domestiche con esclusione delle seguenti categorie: 2.2 limitatamente ai distributori di carburanti; 2.7 Case di cura e riposo; 2.8 uffici agenzie e studi professionali; 2.9 banche ed assicurazioni; 2.11 Edicole, farmacie e tabaccherie; 2.18 supermercati, pasta macelleria, salumi.
Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'allegato B del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.
Inoltre per il solo anno 2021 in considerazione del perdurare della pandemia da covid-19 e della conseguente crisi economica, è stabilita una riduzione del 15% della sola parte variabile del tributo per tutte le categorie di utenze domestiche.

VISTO INOLTRE il decreto legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale i principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE n. 2018/851 (in materia di rifiuti) che modifica la Direttiva 2008/98/CE, e la Direttiva UE 2018/852 (in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio);

ATTESO che:

- il citato decreto legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo all'ordinamento comunitario, ha apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183 (definizione di rifiuto urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente abrogazione della categorie dei rifiuti assimilabili agli urbani e qualificazione delle attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti speciali), art. 198 (affrancamento dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero) e art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero);
- l'art. 6 ter del DL n. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ha disciplinato i termini temporali per avvalersi della opzione di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al citato art. 198 del D. Lgs. 152/2006;
- la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. 14/2021 ha integrato e specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico;
- in assenza di ulteriori interventi di adeguamento della normativa tributaria TARI al mutato assetto della legislazione ambientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sede di risposta ai quesiti posti nell'ambito della iniziativa Telefisco) ed il Ministero per la Transizione Ecologica (mediante la comunicazione del Direttore Centrale per l'Economia Circolare del 12.4.2021) hanno fornito importanti contributi di prassi amministrativa sugli effetti della novella normativa, suggerendo ai Comuni possibili adeguamenti dei propri regolamenti;
- ulteriori contributi sono stati forniti dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali (ANUTEL), che ha predisposto uno schema tipo di regolamento TARI adeguato al nuovo contesto normativo, e dall'IFEL – Fondazione ANCI, che ha proposto ai Comuni specifiche disposizioni regolamentari di adeguamento al D. Lgs. 116/2020

CONSIDERATO quindi di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale;

RITENUTO, in conclusione, che le rettifiche al citato Regolamento, predisposte dall'Ufficio Tributi dell'Ente, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente in materia ambientale, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti nel territorio comunale in considerazione anche della minore incidenza dei rifiuti dalle stesse prodotti dalle stesse nel

periodo in esame;

VISTO

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*";

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di approvare le modificazioni ed integrazioni al vigente "Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)" destinate a consentire:

- l'inserimento di una nuova norma per consentire il riconoscimento di agevolazioni straordinarie alle utenze non domestiche danneggiate dagli effetti dei provvedimenti finalizzati a contrastare la pandemia da Covid-19 anche in considerazione della minore

produzione di rifiuti generatisi nel periodo in esame;

- il pieno recepimento della novella normativa recata dal D.Lgs. 116/2020 al testo unico ambientale ed il conseguente adeguamento della disciplina tributaria della tassa sui rifiuti;
- le limitate correzioni alla disciplina regolamentare in contrasto con i regolamenti comunali sopravvenuti;

2) di dare atto pertanto che il testo del citato "Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2021;

4) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE
Ricci Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. ROSSI ORNELLA

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubb. **1355**

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comune.castel-focognano.ar.it/ "Albo Pretorio", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castel Focognano, lì **12-07-2021**

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con atto

C.C. n° 18 del 22/06/2015, modificato con atti C.C. n° 12 del 30/04/2016, n°. 35 del 28/07/2020 e n° del 30/06/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3 – Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 7 - Soggetti passivi
Art. 8 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 10– Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio
Art. 11 – Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole
Art. 12 - Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13 - Costo di gestione
Art. 14 - Determinazione della tariffa
Art. 15 - Articolazione della tariffa
Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo
Art. 17 -Tariffa per le utenze domestiche
Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche
Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 21 - Scuole statali
Art. 22 - Tributo giornaliero
Art. 23 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 25 – TARI per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero
Art. 26 - Riduzioni per il recupero
Art. 26 bis – Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo
Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29- Obbligo di dichiarazione
Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 31- Poteri del Comune
Art. 32 – Attività di controllo e accertamento
Art. 33 - Sanzioni
Art. 34 - Riscossione

Art. 35 - Interessi
Art. 36 - Rimborsi
Art. 37 - Somme di modesto ammontare
Art. 38 - Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 40 - Clausola di adeguamento
Art. 41 - Disposizione transitoria
Art. 42 – Norma di rinvio
Art. 43 - Disposizione transitoria per gli anni 2020 e 2021

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani...soppresso…
all. B: Categorie di utenze non domestiche
all. C: Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di normative regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2.Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle norme vigenti in materia.
3. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) "riciclo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
b) "autocompostaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
c) "compostaggio di comunità", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
d) "riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
e) "recupero", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 – Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti

(impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a ... [indicare l'Ufficio competente], a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
10. Entro il 1° 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.
12. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli

se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, inteso come proprietà, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. Si intendono per:
a) locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su quattro lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, sale da ballo, parchi gioco attrezzati, cinema all'aperto, parcheggi, aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, o adibite a pertinenza dell'abitazione catastalmente individuate nelle categorie C6, C2, C7;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, salvo che non siano utilizzate per lo svolgimento di attività, o come deposito di attività.
4. Costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti:
- per le utenze domestiche: l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione acqua, gas, fonti di calore, telefonica, informatica, nonché con la presenza di mobilio o suppellettili o materiale che ne attesi l'uso come deposito, ed anche in assenza delle suddette condizioni, l'occupazione si presume avvenuta dalla residenza anagrafica, sin dalla sua richiesta all'Ente, e/o dal domicilio anche fiscale;
- per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì: dalla presenza di macchinari, dalla costituzione di una sede professionale o d'impresa, dalla presentazione di una Dia/Scia/Notifica

Sanitaria per l'avvio di una attività, dal rilascio da parte degli enti competenti (anche in forma tacita) di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività, da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto all'articolo 3 e negli articoli successivi per riduzioni ed esenzioni.
6. Previa presentazione di richiesta documentata le unità immobiliari a destinazione civile non totalmente prive di mobili e di suppellettili, utilizzate come deposito di materiali in genere, anche se sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di qualunque tipo di allacciamento ad impianto elettrico, idrico, sanitario, sono soggette alla solo applicazione della parte fissa della tariffa di cui al successivo art.15 rapportata a numero un occupante.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, inteso come proprietà, o detiene i locali, intesi come unità immobiliari identificate catastalmente, e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido agli adempimenti e al pagamento dell'unica obbligazione tributaria emessa dal Comune, con obbligo di nominare uno solo dei soggetti attivi a produrre al Comune la Dichiarazione per la Tassa Sui Rifiuti;
2. Considerato che sarà emessa una sola obbligazione tributaria, si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale prevista dal presente regolamento, o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime, mentre per le parti comuni soggette al tributo utilizzate non in via esclusiva il rappresentante comune del condominio o/e della comunione è responsabile del versamento del tributo dovuto;
4. Il tributo, e l'unica obbligazione tributaria, è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree, che ne ha il titolo di proprietà, usufrutto, diritto di uso di abitazione, o diritto di superficie, in caso di:
a) uso /comodato/locazione/affitto/ utilizzato, a qualsiasi titolo, per qualsiasi tipologia di immobile;
per un periodo non superiore a 6 mesi, anche non continuativo, nel corso dello stesso anno solare, rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti;
b) affittacamere, b&b;
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; il titolare e responsabile del versamento tiene aggiornata e consegna al Comune ad ogni variazione entro il trentesimo giorno in cui la stessa è intervenuta, idonea attestazione di superficie catastale, occupante e proprietario degli spazi/immobili occupati suscettibili di produrre rifiuti.
6. Nel caso del decesso del contribuente obbligato al pagamento della Tassa, gli eredi devono nominare il rappresentante comune che sarà il soggetto responsabile del versamento della tassa, il soggetto obbligato a produrre la dichiarazione di iscrizione alla tassa medesima; in caso di omessa dichiarazione il Comune può procedere ad iscrivere nei propri ruoli il nominativo dell'erede con la più alta percentuale di possesso ed in caso di parità di possesso il primo in ordine alfabetico rilevabile dai certificati catastali o dalla successione, tenuto conto del vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento;
7. Nel caso di accertamento di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, ove non vi siano poste residenze o attività rilevabili da dati in possesso dell'Ente, il Comune può procedere ad iscrivere nei propri ruoli per la Tassa Sui Rifiuti il nominativo con la percentuale più alta di possesso ed in caso di parità di possesso il primo in ordine alfabetico rilevabile dai certificati catastali, tenuto conto del vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione totalmente prive di mobili, di suppellettili, non utilizzate come deposito di materiali in genere, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di qualunque tipo di allacciamento ad impianto elettrico, idrico, sanitario;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, coperti e scoperti, quali campi da calcio, campi da tennis, piani vasca di piscine e simili, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, palestre, e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos, centrali idroelettriche e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, salvo prova contraria;
e) fabbricati non agibili e non abitabili, purché per tale circostanza sia rimessa dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con allegata idonea documentazione e accertabile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, accatastati come tali e limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose
g) gli immobili con altezza inferiore o uguale a mt 1,50;
h) le aree impraticabili o intercluse alla presenza umana da stabile recinzione;
i) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le zone di transito e di manovra degli autoveicoli all'interno di impianti, di ditte, di magazzini anche all'aperto, le zone adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di esclusivo lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
k) le serre a terra e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, selvicoltura e allevamento.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1.Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 – Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.
3. Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali , la superficie non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali indicate nella Tabella C che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:
a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 11 - Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) e degli allegati L-quater ed L-quinquies del D. Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 116/2020, sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Non sono pertanto soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree scoperte operative ove si formano i rifiuti delle predette attività.
2. Per le utenze non domestiche esercenti le predette attività deve ritenersi ferma la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006. In considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.

Art. 12 - Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo il fatto che il Comune può richiedere informazioni ed integrazioni e quanto previsto ai successivi commi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria sono tenuti a presentare la dichiarazione prevista dal Regolamento, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito delle variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto;

3. Per le nuove unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, per gli accertamenti inerenti le superfici, si considera come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138, tenuto conto che le procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate sono già avviate, con conseguente allineamento dei dati catastali alle partite e contribuenti iscritti a ruolo.
4. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano e per le aree, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali, salvo successive verifiche.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie calpestabile viene misurata come segue:
- la superficie per i fabbricati viene misurata sul filo interno al netto dei muri
- per le aree scoperte, la superficie viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti; per la sua determinazione si può tener conto di quella risultante da atti di acquisto, di affitto o concessione pubblica;
- la superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti annualmente dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. In caso di mancata presentazione del piano finanziario da parte dell'affidatario della gestione dei rifiuti nei termini di cui al punto precedente, si tiene conto del definitivo piano finanziario dell'anno precedente eventualmente maggiorato degli indici Istat.
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 15 - Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da:
una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti,
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di:

utenza domestica, intendendosi le superfici adibite a civile abitazione, le relative pertinenze e i locali accessori quali, a titolo di esempio, magazzini, fondi, garage, soffitte;
utenza non domestica, intendo le restanti superfici, tra cui le comunità, i locali di deposito, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e comunque nel rispetto dalle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata;
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista, e resa disponibile anche sul sito del Comune, entro i 90 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica di ufficio, e all'iscrizione a ruolo.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, o accessorio, classificati catastalmente come C6, C2, C7, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non

inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte e/o possedute da soggetti che non vi abbiano stabilito la propria residenza, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupate o detenute in modo non continuativo, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 (due) unità.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione di persone fisiche residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n.1 unità o quello accertato dagli uffici del Comune;
5. Per le pertinenze ed i locali accessori identificati catastalmente come C2/C6/C7 si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le pertinenze ed i locali accessori identificati catastalmente come C2/C6/C7 si tiene conto del numero definito dal presente articolo per l'occupazione della civile abitazione sia di residenza che no.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche relative a cittadini residenti nel Comune è quello risultante all'anagrafe al primo gennaio dell'anno di riferimento, per le nuove utenze si considera la situazione alla data di inizio. Le variazioni intervenute in corso d'anno avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopraluogo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso immobiliare. Fatta salva la facoltà del contribuente, in caso di locali accatastati autonomamente, fornire idonea prova contraria, richiedendo l'applicazione di una tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. L a somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 22 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al versamento del Canone Patrimoniale. In base all'art. 1 comma 838 della Legge 160/2019 il Canone patrimoniale di concessione degli spazi ed aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanea di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all' articolo 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale e sarà alla stessa riversato secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 24 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad esercizio commerciale stagionale.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o

di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25 – TARI per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

1.La precedente normativa di cui al disposto di cui all'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 valida dall'anno 2015, viene sostituita dall'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020 che stabilisce che dal 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti del territorio dello Stato che siano titolari si pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
2. La riduzione potrà applicarsi esclusivamente dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla richiamata normativa.

Art. 26 - Riduzioni per il recupero

1. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento

Art. 26 bis - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo

1. Ai sensi del secondo periodo del comma 649 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, per i produttori di rifiuti urbani, sulla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. L'agevolazione è determinata con l'applicazione della seguente formula:
riduzione % = (rifiuti avviati a riciclo / produzione di riferimento) X 0,30
3. Si precisa che per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, deve essere presentata la 4acopia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferite all'anno precedente, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento

Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste fuori dall'area di raccolta, individuata con atto consiliare esecutivo n° 13/2007;
2. Il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di 1/12 per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20%.

Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1.Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
d) l'inizio, la variazione, la cessazione dell'utenza per inutilizzazione temporanea dell'immobile;
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
- dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti,
- da uno solo degli intestati di una delle schede di famiglia in caso di più nuclei anagraficamente residenti nella stessa civile abitazione
- nel caso di non residenti da uno solo dei possessori titolari di proprietà/usufrutto/uso o da uno solo degli occupanti a qualsiasi titolo, secondo quanto disposto dal presente Regolamento;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione è presentata da uno solo dei coobbligati ed ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine il novantesimo giorno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione, cessazione, o inutilizzazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione Le richieste di riduzione, di sospensione per inutilizzazione, di variazione di tipologia/categoria del tributo previste nel presente regolamento o le esclusioni di superfici devono essere presentate entro 90 giorni dal verificarsi il fatto, se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda/dichiarazione. Nel caso in cui un immobile sia stato dichiarato inutilizzato, ottenendo una sospensione dal tributo, o una variazione di tipologia/ categoria di tassazione, se tale stato di fatto rimane anche per l'anno successivo deve essere riconfermato con dichiarazione entro il 30 gennaio, pena la reiscrizione nei ruoli per il pagamento del tributo; rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenga nella conduzione, detenzione, possesso di un immobile dichiarato inutilizzato.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU),)
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI dovuta in base a tariffa giornaliera da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione, cessazione, inutilizzazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
c) l'ubicazione, la superficie catastale, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione, la cessazione, l'inutilizzazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione, di cessazione, di inutilizzazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l'ubicazione, la superficie catastale e di consistenza, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione, l'inutilizzazione, o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in collaborazione con l'Ufficio tributi, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31 - Poteri del Comune

1. Il funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, può per la gestione ordinaria nominare un responsabile del procedimento.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile o il responsabile del procedimento può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 32 - Attività di controllo e Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o in via telematica tramite posta certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento, indica l'iscrizione nei ruoli comunali del tributo, specifica le ragioni dell'atto e indica le somme dovute per tributo, la percentuale del tributo provinciale, le spese di notifica, contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, degli ulteriori interessi di mora e di quanto altro comporterà la riscossione coattiva.
3. L'avviso di accertamento per omessa dichiarazione in caso di più titolari di possesso inteso come proprietà/uso/usufrutto di un immobile è emesso al titolare con la più alta percentuale di possesso ed in caso di uguale percentuale di possesso, al primo in ordine alfabetico rilevabile dai dati dell'Agenzia delle Entrate e/o del Territorio;

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 33 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 4 rate, con scadenza nei mesi di maggio, luglio, settembre, novembre, salvo che in sede di approvazione delle tariffe le scadenze vengano con lo stesso atto individuate diversamente. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della terza rata.
3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato o mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, o tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 33, notifica ed interessi.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 5 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate.
6. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n. 602 del 1973 o tramite ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639 del 1910.

Art. 35 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data di liquidazione dello stesso.

Art. 37 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta.

Art. 38 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, comprensivo delle allegate tabelle B) e C), entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 40 - Clausola di adeguamento

1.Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

Art. 41 - Disposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 42 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 43 - Disposizione transitoria per gli anni 2020 e 2021

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una agevolazione pari al 50% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche, con esclusione delle categorie 1, 2 (limitatamente ai distributori di carburante non interessati dalla chiusura per covid-19), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (limitatamente alle attività non interessate dalla chiusura totale per covid-19), 18 e 19.

2 Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione dell'intero tributo (parte fissa e variabile) pari al 29,40% per tutte le categorie di utenze non domestiche con esclusione delle seguenti categorie: 2.2 limitatamente ai distributori di carburanti; 2.7 Case di cura e riposo; 2.8 uffici agenzie e studi professionali; 2.9 banche ed assicurazioni; 2.11 Edicole, farmacie e tabaccherie; 2.18 supermercati, pasta macelleria, salumi. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'allegato B del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.
Inoltre per il solo anno 2021 in considerazione del perdurare della pandemia da covid-19 e della conseguente crisi economica, è stabilita anche una riduzione del 15,00% della sola parte variabile del tributo per tutte le categorie di utenze domestiche.

ALLEGATO A—soppresso

ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO C
Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali.
Tipologie di attività delle utenze non domestiche e percentuale di abbattimento della superficie calpestabile
Tipografie 20%
Falegnamerie 30%
Autocarrozzerie30%
Autofficine per riparazione veicoli 25%
Gommisti 25%
Distributori di carburante 15%
Autofficine di elettrauto15%
Lavanderie e tintorie 20%
Verniciatura/galvanotecnici/fonderie 25%
Officine di carpenteria metallica 20%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L 833/78) 10%.